

Comma 2

Il superamento dell'anno di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

Comma 3

Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico sulla base di un'istruttoria del docente con funzioni di *tutor*, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto.

Comma 4

Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, anche attraverso verifiche e ispezioni in classe.

Comma 5

Il comma dispone che il dirigente scolastico, in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, provveda alla dispensa dal servizio con effetto immediato, e senza obbligo di preavviso. In caso di dispensa dal servizio, il docente rientra nel ruolo di provenienza qualora provenga da altro ruolo a da altra amministrazione assumendo la posizione giuridica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso.

Comma 6

Per quanto non disciplinato dal presente articolo continuano a trovare applicazione le norme contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 che non siano incompatibili con le disposizioni del presente disegno di legge.

ARTICOLO 10.

(Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente).

Comma 1

Per sostenere la formazione e l'aggiornamento continuo dei docenti è istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico, che non costituiscono retribuzione accessoria né reddito imponibile, può essere utilizzata per attività di formazione e di aggiornamento quali: l'acquisto di libri e testi di natura didattico-scientifica, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di *hardware* e *software*, iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali in genere, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.

Comma 2

I criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale e le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Comma 3

Il comma autorizza la spesa di euro 381,137 milioni a decorrere dal 2015, per l'attuazione delle finalità di formazione e di aggiornamento dei docenti descritte al comma 1.

Comma 4

Il comma rende obbligatoria, strutturale e permanente la formazione in servizio del personale docente al fine di garantirne il costante aggiornamento e di perseguire il continuo miglioramento dell'apprendimento degli studenti. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e tenuto conto dei risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. Le attività di formazione sono definite sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

La formazione continua del personale docente è il processo chiave per un efficace funzionamento e aggiornamento della missione educativa del sistema di istruzione, e per garantire che il piano assunzionale straordinario si concretizzi in un reale miglioramento della qualità del sistema di istruzione. La qualità dell'insegnamento è infatti fattore fondamentale per migliorare l'efficacia del sistema di istruzione scolastica. La formazione dei docenti è strettamente connessa al successo formativo degli studenti e rafforza la professionalità docente in termini di conoscenze, competenze, approcci didattici e pedagogici in linea con quanto richiesto a livello europeo e internazionale.

Comma 5

Il comma autorizza la spesa di 40 milioni di euro annui a decorrere dal-

l'anno 2016 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative previste dall'articolo 10.

ARTICOLO 11.

(Valorizzazione del merito del personale docente).

Comma 1

La disposizione mira a valorizzare il merito del personale docente riconoscendo una somma di denaro (*bonus*) annualmente ai docenti particolarmente meritevoli. A tale fine, a decorrere dall'anno 2016 è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Tale fondo è ripartito a livello territoriale tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Comma 2

Il dirigente scolastico, sentito il consiglio d'istituto, assegna annualmente la somma al personale docente che, in base all'attività didattica, ai risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, al rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, alla progettualità nella metodologia didattica utilizzata, alla capacità innovativa e al contributo dato al miglioramento complessivo della scuola, è ritenuto meritevole del *bonus*.

Comma 3

Il *bonus* ha natura di retribuzione accessoria ed è una somma destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.